



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>109</u> del Registro
Del <u>21.09.2015</u>

OGGETTO: Ricorso in cassazione Lombardo Pietro c/o Comune di Palma di Montechiaro. Nomina legale

ANNO 2015

L'anno *duemilaquindici*, il giorno 21 del mese di *Settembre* alle ore 11.20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- AMATO PASQUALE	<i>Sindaco</i>	☒	☐
- BALISTRERI DANIELE	<i>Assessore</i>	☒	☐
- ALOTTO CALOGERO	<i>Assessore</i>	☒	☐
- DI MICELI GIUSEPPE	<i>Assessore</i>	☐	☒
- CAPOBIANCO FRANCESCA	<i>Assessore</i>	☐	☒

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

In data 27 giugno 2006 prot.13882 è stata notificata al Comune intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida inoltrata avanti il Tribunale civile di Agrigento dal Sig. Lombardo Pietro.

L'Ufficio Affari Legali, acquisita la relazione del responsabile del procedimento Capo Settore Affari Sociali, ha proposto la costituzione in giudizio ed è stato chiesto al giudice l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che detenevano l'immobile oggetto della controversia, il cui elenco è stato fornito dal Dott. Sardone.

Ed invero si rilevava che in data 25/04/2005 il Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato dal Dott. Angelo Sardone, stipulava con il sig. Lombardo Pietro una scrittura privata di locazione ad uso abitativo, al fine di consentire la sistemazione momentanea di n.14 famiglie, che erano state sgombrate dagli alloggi popolari occupati abusivamente, pattuendo un canone mensile di euro 8.400,00 al mese, per la durata di mesi due e, con la specifica clausola contrattuale, che a termine di detto periodo nessun onere si poneva la P.A. per l'alloggio delle famiglie.

La controversia insorta si è conclusa con la Sentenza n. 242 del 28 febbraio 2007 con la quale il giudice, in accoglimento delle istanze del Comune ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti e ha disposto che il convenuto provveda a rilasciare in favore dell'attore gli immobili entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'Amministrazione Comunale ribadiva di non essere in possesso delle chiavi degli appartamenti che invece erano state consegnate dal Lombardo direttamente alle famiglie ospitanti e che nessuna somma era dovuta al locatore proprio perché la sentenza n.242/2007 aveva dichiarato risolto il contratto di affitto. Si impegnavano quindi a convocare i soggetti beneficiari per sgomberare gli alloggi.

Le famiglie venivano convocate, mediante lettere raccomandate, a cura del legale nominato dall'Amministrazione, per comunicare quanto disposto dal Giudice e in quella occasione si apprendeva che alcuni beneficiari avevano consegnato le chiavi al proprietario prima ancora della scadenza del contratto;

Detta attività è stata successivamente, nell'anno 2012, posta in essere dal Capo Settore Affari Sociali e dal Comando P.M.;

Intanto, il sig. Lombardo, in data 22 gennaio 2013, ha notificato atto di citazione avanti il Tribunale civile di Agrigento per il pagamento dei canoni di locazione.

A seguito di relazione del Dott. Sardone, l'Ufficio Affari Legali ha proposto la costituzione in giudizio rilevando che il contratto a suo tempo stipulato tra le parti era già stato dichiarato risolto e che, invece di porre in esecuzione la sentenza n.242/07, il Sig. Lombardo aveva intrapreso nuovi rapporti contrattuali con le famiglie a suo tempo ospitate.

Con atto di citazione del 8/01/2013 il sig. Lombardo Pietro ha convenuto in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di €. 8.400,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2005 oltre interessi;

Con Deliberazione Commissariale n.5 del 11 marzo 2013 è stato conferito incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv.to Giovanni Pecoraro del Foro di Palermo, per sostenere la risoluzione del contratto ex sentenza n.242/2007;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza n.265/2014 con la quale il Comune è stato condannato, in accoglimento delle pretese attoree, al pagamento di €. 8.400,00 oltre interessi dal luglio 2005 fino alla data di rilascio degli immobili avvenuto il 19/03/2013;

Atteso che la sentenza citata, risultava illegittima ed ingiusta poiché il giudice non ha tenuto conto della sentenza n.242/2007 che ha dichiarato risolto il contratto tra l'A.C. e il sig. Lombardo, della particolare

circostanza che il rapporto contrattuale anche di fatto è intercorso tra il predetto attore e gli occupanti gli alloggi ed infine che gli alloggi di che trattasi sono sempre rimasti in disponibilità del sig. Lombardo, è stato proposto appello a ministero dell'Avv. Gabriele Dara del Foro di Palermo;

Con sentenza n.511/2015, la Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.2.2014, appellata dal Comune di Palma di Montechiaro, ha rigettato le domande proposte dal sig. Lombardo con atto di citazione notificato il 22.1.2013 ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 16.481,00 oltre spese generali , cpa e iva , per il primo grado, ed in € 10.031,00 oltre spese generali, cpa ed iva per il secondo grado;

Vista la nota prot. n.24485 del 28/07/2015 con la quale l'Avv. Gabriele Dara ha trasmesso ricorso in Cassazione proposto dal Sig. Lombardo Pietro avverso la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo;

Considerato che il termine per notificare controricorso per resistere ed eventualmente proporre ricorso incidentale condizionato è prossimo alla scadenza;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, resistere nel giudizio;

Visto il 1° comma dell'art.9 del vigente regolamento per la disciplina del contenzioso e degli affari legali;

PROPONE

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico, per ragioni di continuità, all'Avv. Gabriele Dara del Foro di Palermo, come previsto dal comma 1 art.9 del vigente regolamento per la disciplina del contenzioso e degli affari legali;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà.

Di impegnare la somma di € 5.000,00 al cap.860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi". IMP. 77986 dando atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente, conferendo contestualmente mandato al Responsabile del settore Affari tributari e Legali di sottoscriverlo congiuntamente al legale incaricato;

Di corrispondere al professionista incaricato la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto;

Di dare atto che per il compenso professionale sarà applicato il D.M. Giustizia 55/2014 ridotto del 50%.

Il Proponente
D.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze

LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di costituirsi nel giudizio proposto in Cassazione dal Sig. Lombardo Pietro avverso la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo;

Di conferire incarico all'Avv. _____
PALEMO;

GABRIELE DARA

del Foro di

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente, conferendo contestualmente mandato al Responsabile del settore Affari tributari e Legali di sottoscriverlo congiuntamente al legale incaricato;

Di corrispondere al professionista incaricato la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto;

Di dare atto che per la natura ed il valore della causa, per il compenso professionale sarà applicato il D.M. Giustizia 55/2014 ridotto del 50%.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COP. 2

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

Del sig. Lombardo Pietro nato a Palma di Montechiaro il 13.03.1940, ivi residente nella via Sou n. 12, C.F.: LMBPTR40C13G282E, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato materialmente al presente atto, dall'Avv. Giovanni Rinzivillo, C.F.: RNZ GNN 68L09 B429I, fax. 0922-878204, posta certificata avv.g.rinzivillo@pec.it, con studio in Campobello di Licata, via Generale Cascino n. 23, unitamente al quale elegge domicilio in Roma nella via Nicola Ricciotti n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesca Antonio,

contro

il Comune di Palma di Montechiaro, corrente in Palma di Montechiaro, via Fiorentino n. 89, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 81000070847, rappresentato e difeso nell'ambito del giudizio di appello conclusosi con la sentenza di appello avverso cui oggi si ricorre, dall'Avv. Gabriele Dara presso il cui studio in Palermo via Principe di Granatelli n. 86 ha eletto domicilio,

e nei confronti

il dott. Angelo Sardone, nato il 24.08.1961 ad Agrigento, ivi residente nella via A. Di Giovanni n. 7/B, C.F. SRDNGL61M24A089U, rappresentato e difeso nell'ambito del giudizio di appello conclusosi con la sentenza di appello avverso cui oggi si ricorre, dall'Avv. Francesco Gibilaro presso il cui studio in Agrigento via Pietro Nenni n. 34 ha eletto domicilio,

avverso

la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, nell'ambito del procedimento R.G.C. n. 976/2014, sotto le date 07.04/25.05.2015, successivamente notificata al sottoscritto difensore in data 29.05.2015, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Palma di Montechiaro, ha riformato la sentenza n. 265/2014 resa sotto le date 17/24.02.2014 dal tribunale di Agrigento e per l'effetto ha rigettato le domande proposte in prima istanza dal sig. Lombardo Pietro condannando lo stesso al pagamento delle spese

Ufficio Unico Trib. - Corte di Appello Palermo
OGGI 27/07/15
11.63
6.46 010166/A03 01.16
8.40 LOMBARDO P. AVV. RINZIVILLO
0.65 COMUNE PALMA DI MONTECHIA
19.24

processuali nella misura di C. 16.481,00 per il primo grado di giudizio e 10.031,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali, 4% c.p.a. e 22% IVA.

FATTO

Con citazione del 08.01.2013 il sig. Lombardo Pietro conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, onde sentirlo condannare al pagamento, ai sensi dell'art. 1591 c.c., del canone di locazione dovuto a far data dal mese di luglio 2005 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile locato.

Egli in particolare rappresentava che con contratto del 29.04.2005 aveva concesso in locazione al Comune convenuto n. 14 appartamenti dello stabile di sua proprietà denominato "Reef Residence" per l'alloggio di altrettante famiglie bisognose per la durata di mesi due e canone di locazione di euro 8.400,00 mensili.

Rilevava inoltre che venuta a scadere la locazione ma avendo omissso l'Ente conduttore di provvedere al rilascio degli immobili locati, egli con atto del 27.06.2006 proponeva avverso il detto Comune intimazione di sfratto per finita locazione, a fronte della quale azione il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 242/2007, passata in autorità di cosa giudicata, dichiarava cessato il contratto con obbligo di rilascio entro mesi tre dalla notifica della sentenza avvenuta il 14.06.2007.

Persistendo tuttavia l'Ente nell'illegittima detenzione degli immobili locati, nonostante le molteplici istanze di rilascio inoltrate dal locatore, questi promuoveva nuova azione ai sensi dell'art. 1591 c.c..

Il Comune di Palma di Montechiaro costituitosi in giudizio resisteva eccependo la sussistenza di una deroga contrattuale al disposto di cui all'art. 1591 c.c. recando, a suo dire, il contratto in questione una clausola di esonero della responsabilità dello stesso per il periodo successivo alla scadenza del periodo bimestrale di locazione.

Frattanto, ovvero successivamente alla instaurazione del giudizio, il Comune di Palma di Montechiaro provvedeva in data 19.03.2015 a rilasciare gli immobili locati giusto verbale di riconsegna recante la medesima data.

All'udienza del 06.05.2013 si costituiva in giudizio, quale interveniente *ad adiuvandum* nei confronti dell'Ente, anche il sig.

Sardone Angelo, dirigente comunale che all'epoca ha proceduto della stipula contrattuale, il quale rilevava:

- l'inesistenza e/o nullità del contratto per intervenuta acquisizione del bene locato al patrimonio indisponibile del Comune antecedentemente alla stipula del contratto di locazione in ragione della mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione avente ad oggetto il bene medesimo e notificata il 15.05.1981;
- l'inesistenza e/o nullità del contratto per essere comunque l'immobile oggetto di locazione abusivo;
- l'assenza di ogni responsabilità in capo al Comune conduttore circa il mancato rilascio degli appartamenti locati gravando essa sulle famiglie ivi alloggiare;
- l'avvenuto rilascio già al mese di giugno 2005 di taluni degli appartamenti locati da cui la conseguenziale riduzione del canone eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c..

Il sig. Lombardo Pietro contestava quanto affermato da controparti rilevando come la clausola contrattuale richiamata dal Comune resistente avesse contenuto limitato ai soli "oneri" scaturenti dalla fisiologica durata contrattuale senza che alla stessa potesse essere attribuito il significato *ex adverso* offerto; lo stesso eccepeva altresì l'inaffidabilità delle domande spiegate dal terzo interveniente sig. Sardone Angelo poiché eccedenti le prerogative allo stesso attribuite dalle disposizioni codicistiche di riferimento e comunque poiché tardivo; contestava altresì la sollevata eccezione di inesistenza/nullità del contratto in parola poiché nessuna acquisizione dell'immobile in questione al patrimonio indisponibile del Comune era intervenuta e poiché la natura abusiva dello stesso non inficiava in ogni caso la validità della sua locazione.

All'esito del suddetto procedimento di primo grado (R.G.C. n. 280/2013), con sentenza n. 265/2014 resa il 17.02.2014 e successivamente depositata in data 24.02.2014, il Tribunale di Agrigento in accoglimento delle domande attoree condannava il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere al sig. Lombardo Pietro il canone di locazione dal mese di luglio 2005 (data di scadenza del contratto) sino al 19.03.2015 (data di effettivo rilascio degli immobili locati) oltre interessi e spese di lite.

Il Comune resistente formulava dunque appello a tal fine riproponendo non soltanto la doglianza, già formulata, relativa alla clausola contrattuale di esonero della responsabilità cui aveva limitato la propria difesa in primo grado ma facendo proprie anche le doglianze ivi formulate dal terzo intervenuto nonché formulando eccezione di nullità del contratto di locazione in quanto avente ad oggetto un immobile edificato in violazione delle norme urbanistiche; lamentava infine l'omessa valutazione del rilascio già nell'anno 2005 di parte degli immobili locati e la conseguente erronea quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1591 c.c..

Costituendosi innanzi alla Corte adita il sig. Lombardo resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto rilevando:

- la novità delle difese svolte dall'Ente e quindi l'inaammissibilità delle stesse per avere fatto proprie le doglianze svolte in primo grado dal terzo intervenuto da reputarsi già inammissibili - per come rilevato in occasione della sua costituzione - poiché ampliative del *thema decidendum* delineato in primo grado dall'Ente parte principale e poiché tardive essendosi il terzo costituito solo all'udienza di comparizione;
- l'infondatezza, in ogni caso, della tesi dell'intervenuta acquisizione dell'immobile locato al patrimonio indisponibile dell'Ente difettando nel caso di specie provvedimenti quali l'ingiunzione di demolizione, l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di demolizione e rilevando altresì che per un verso l'ordinanza di demolizione *ex adverso* richiamata fosse comunque relativa ad una parte dell'immobile diversa da quella oggetto di locazione; dall'altro che l'ordinanza medesima fosse da reputarsi superata dall'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata al Comune di Palma di Montechiaro dal sig. Lombardo nell'anno 1986 nonché dal mutato quadro urbanistico di riferimento data l'inclusione dell'immobile in questione nell'ambito della zona di salvaguardia denominata "B0" del vigente P.R.G. comunale;
- l'infondatezza, ancora, della tesi della nullità del contratto di locazione per illiceità dell'oggetto ovvero per la natura abusiva del bene locato sottolineando come ciò sia circostanza del tutto

ininfluente rispetto alla prestazione, del tutto lecita, oggetto effettivo della locazione;

- l'esatta quantificazione del danno ad opera del giudice di prime cure alla stregua degli atti di causa tutti convergenti nel dimostrare che il rilascio sia avvenuto solo alla data del 19.03.2015;
- quanto poi alla clausola contrattuale ritenuta di esonero della responsabilità del comune successivamente alla scadenza del periodo di locazione, il sig. Lombardo contestava la legittimità dell'interpretazione fornita *ex adverso* preteso, rilevava che la stessa non tenesse in alcuna considerazione la comune intenzione delle parti e la relativa condotta anche successiva alla stipula e che non fosse conforme a buona fede nonché alla natura e all'oggetto del contratto.

Interveniva inoltre nel giudizio di appello il dott. Sardone Angelo il quale insisteva per l'accoglimento dell'appello siccome formulato dal Comune.

Con sentenza n. 511/2015 resa il 07.04.2015, depositata il 25.05.2015 e notificata al procuratore costituito del sig. Lombardo il 29.05.2015, la Corte di Appello di Palermo rigettava le eccezioni sollevate dall'appellante circa l'intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune e la nullità del contratto per la natura abusiva del bene locato; accoglieva tuttavia la tesi della natura derogatoria al disposto di cui all'art. 1591 c.c. della clausola contrattuale di esonero della responsabilità; da ciò la riforma integrale dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande avanzate dal Sig. Lombardo Pietro in primo grado e la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi euro 16.481,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. e del secondo grado, liquidate in complessivi euro 10.031,00 oltre spese generali, iva e c.p.a..

Avverso la predetta sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo il 07.04.2015, depositata il 25.05.2015 e notificata al sottoscritto difensore il 29.05.2015, il sig. Lombardo Pietro, ritenendo la stessa viziata, propone formale ricorso per Cassazione alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.,

Si premette, la trascrizione integrale del contratto di locazione stipulato il 29.04.2005 tra il sig. Lombardo Pietro ed il Comune di Palma di Montechiaro oggetto dell'odierno giudizio:

L'anno 2005, il giorno ventinove aprile, alle ore 12,00, presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in Palma di Montechiaro, via Ribera n. 3,

TRA

il Sig. LOMBARDO PIETRO, nato a Palma di Montechiaro il 13/03/1940 ed ivi residente in Via Sott. Palma n. 12, in qualità di proprietario del Reef Residence sito in Marina di Palma, C.da Crucilli, C.F. LMB PTR 40 C 13 G282E,

E

il Dott. SARDONE ANGELO, nato ad Agrigento il 24.08.1961, Capo Settore Servizi Sociali e culturali del Comune di Palma di Montechiaro e domiciliato per la carica presso la Casa Municipale di Palma di Montechiaro,

PREMESSO

che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 389 del 29.04.2005, è stato previsto di ospitare per mesi due alcune famiglie che sono state sgonberate dagli alloggi popolari siti in Via Alpi-Via Madonne;

che a tale scopo, con lo stesso atto, il Commissario Straordinario del Comune ha autorizzato il Capo Settore Servizi Sociali e culturali ad esperire trattativa privata con il Reef Residence di Marina di Palma al fine di ospitare per due mesi le famiglie prive di alloggio;

che dalla stessa data del 29/04/2005 sono state ospitate presso la struttura n. 14 famiglie, in altrettanti appartamenti, dotati sia di utenze elettrica ed idrica, nonché perfettamente ammobiliati,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

il Comune di Palma di Montechiaro corrisponderà al proprietario la somma di € 600 (leggasi seicento euro) per ogni singolo appartamento occupato dalle famiglie che sono in numero di quattordici e pertanto, la somma di € 8.400,00 mensili (leggasi ottomilaquattrocento euro).

La durata della locazione sarà di mesi due a decorrere dalla data odierna. Al termine della locazione nessun onere sarà a carico del Comune per l'alloggio delle famiglie.

Il canone di locazione come sopra determinato, si intende comprensivo delle utenze idriche e elettriche e di quant'altro è necessario per la permanenza della famiglie presso il Residence, compresi gli oneri relativi alle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie.

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate con scadenza, rispettivamente 27 maggio e 27 giugno.

La presente scrittura sarà registrata a carico delle parti, in caso d'uso.

Visto, confermato e sottoscritto per accettazione da entrambe le parti

Lamburdo Pietro Il capo settore Dr. Angelo Sardone.

Ciò premesso, la Corte di Appello di Palermo ha fondato la propria statuizione sulla scorta della seguente clausola contrattuale: «*La durata della locazione sarà di mesi due a decorrere dalla data odierna. Al termine del periodo di locazione nessun onere sarà a carico del Comune per l'alloggio delle famiglie*».

La Corte fermandosi al ritenuto significato letterale della citata clausola ha di fatto escluso il diritto del locatore a conseguire il canone di locazione per il periodo successivo alla naturale scadenza contrattuale ai sensi dell'art. 1591 c.c..

Ciò in violazione ai canoni ermeneutici di interpretazione contrattuale dettati dagli art. 1362-1371 cod. civ.

Da ultimo, in tema di interpretazione del contratto, la Giurisprudenza di codesta Suprema Corte ha statuito che: «*... pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare invero applicazione altresì degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., ...*» (Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9006).

La Corte di Appello di Palermo è tuttavia pervenuta ad una interpretazione contraria ai suddetti principi ermeneutici dando unico ed esclusivo rilievo al tenore meramente letterale delle espressioni utilizzate.

In ossequio della gradualità delle regole dell'ermeneutica contrattuale, si rileva che l'interpretazione cui, con riferimento alla clausola de qua, è pervenuta la Corte di Palermo, viola anzitutto il disposto di cui all'art. 1362 c.c. il quale impone al giudice di non limitarsi al solo senso letterale delle parole ma di indagare al contempo sulla comune intenzione delle parti alla stregua della loro condotta complessiva anche posteriore alla conclusione del contratto.

Operazione questa tanto più necessaria ove l'interpretazione meramente letterale determina, come nel caso di specie, un notevole ed iniquo squilibrio tra le prestazioni gravanti sulle parti.

Orbene, ha omissso il Giudice di secondo grado di svolgere l'indagine predetta e di dare il giusto rilievo agli atti di causa.

Si osservi che antecedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio il locatore ha più volte chiesto al Comune conduttore il rilascio del bene locato e la corresponsione dei canoni frattanto maturati: il Comune non ha mai declinato le proprie responsabilità né eccepito la sussistenza della clausola contrattuale in ragione della quale respingere le richieste di pagamento.

Si trascrive all'uopo il contenuto della richiesta del 09.06.2008 assunta al protocollo del Comune di Palma di Montechiaro al n. 12237: «<Preg.mo Sig. Sindaco, il sottoscritto Pietro Lombardo nella qualità di proprietario del Reef Res. di cui ne siete in locazione da tanto tempo, ed anche dopo la sentenza del Tribunale di Agrigento, dopo avere avuto l'invito a lasciare il sopradetto fabbricato, ho alloggi nr. 14 in locazione Ecc. Ecc. ne mi avete fatto alcun pagamento, né mi avete consegnato i locali in locazione. Quindi vi invito a volere fare i pagamenti, o non so come comportarmi. In attesa di vostre notizie, con l'occasione gradisca cordiali saluti. Pietro Lombardo via sott. Palma 12 Palma si Montr. Cell. 3207685389 Lombardo Pietro>>».

Dello stesso tenore la lettera avv. Sorintano del 25.05.2012 pure agli atti di causa e che, per la parte di interesse, così recita: «<..... Lombardo Pietro prima che scadesse la locazione, poiché i locali erano occupati dalle famiglie a cui il Comune aveva consegnato le chiavi, con lettera protocollata il 28/06/2005, prot. n. 14698, ha chiesto al Comune la restituzione degli appartamenti liberi da persone e cose.

Non avendo il Comune provveduto alla consegna degli immobili Lombardo Pietro con citazione del 27.06.2006 ha chiesto al Tribunale di Agrigento la risoluzione del contratto con restituzione degli immobili.

Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 242/2007 ha accolto la domanda dell'attore.

La detta sentenza è stata notificata al Comune di Palma di Montechiaro con la formula esecutiva in data 14.06.2007.

Lombardo Pietro, in data 9/12/2008 prot. n. 12237, non avendo il Comune provveduto a rilasciare gli immobili né il pagamento lo ha invitato a regolarizzare quanto meno il pagamento.

Alla data attuale il Comune non ha provveduto né a rilasciare gli immobili né ad effettuare alcun pagamento.

Ritenuto che il locatario è tenuto a corrispondere il canone di locazione anche se il contratto è scaduto fino al momento in cui non provvederà al rilascio degli immobili.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Invito il Comune di Palma di Montechiaro a pagare a Lombardo Pietro il canone di locazione pari ad euro 8.400 mensili dovuto per tutti i 14 appartamenti locati (600,00 per ogni singolo appartamento) dal mese di luglio 2005 ad oggi e fino alla data in cui gli immobili saranno lasciati, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui maturato il relativo diritto e fino al soddisfo.

Avvisando fino d'ora che in assenza di un positivo riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della presente ho avuto mandato per attivare le azioni giudiziarie consentite dalla legge.

Palma di Montechiaro, 25.05.2012 >>

Ancora, nell'intervenire nel giudizio di primo grado con atto di intervento il Dott. Angelo Sardone, il quale ha personalmente ed in via esclusiva curato la vicenda contrattuale e che pertanto ben conosce il senso delle clausole ivi previste, mai ha eccepito l'esistenza della clausola di esonero, come intesa dalla Corte di Appello, onde resistere alle pretese del locatore (vedasi atto di intervento allegato al n. 4 del fascicolo di parte relativo all'odierno giudizio).

Ciò a conferma della circostanza per la quale a mezzo di detta clausola la reale volontà del conduttore fosse altra rispetto a quella sancita dalla Corte di Appello con la sentenza avverso cui oggi si ricorre.

Ancora, nel corso del giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 08.07.2013 il Comune di Palma di Montechiaro asserisce espressamente che la clausola in esame ove intesa quale assoluto esonero di responsabilità sarebbe "inaccettabile".

Si trascrive per la parte di interesse la memoria richiamata: <<La chiara formulazione della clausola contrattuale non può certo essere intesa come assoluta irresponsabilità del Comune e come tale inaccettabile, ma nel senso che nessuna responsabilità facente capo al contratto possa ricadere sul Comune per il periodo successivo a quello contrattuale, e quindi la responsabilità ex art. 1591 c.c. invocata ex adverso, restando invece sussistente e non potrebbe essere diversamente, la responsabilità del Comune al di fuori di quella contrattuale convenzionalmente derogata. ...>>.

Comportamento questo tutto che di certo si pone in contrasto con l'interpretazione "meramente letterale" fatta propria dalla Corte di secondo grado della clausola di cui trattasi.

Invero, portata all'estremo, posto che la detta clausola fa riferimento all'esclusione di "ogni onere" senza distinzione alcuna tra responsabilità contrattuale o extra contrattuale, non può non rilevarsi come

privilegiando, così come fatto dal Giudice di Appello, il mero tenore letterale della stessa, senza indagare sulla comune intenzione delle parti anche alla stregua della loro condotta complessiva, alla clausola in questione deve attribuirsi un significato diverso e maggiore (dovendovi rientrare anche la responsabilità extracontrattuale) rispetto a quello effettivamente attribuitole dalla stessa parte contrattuale che ne trarrebbe vantaggio.

Chiario appare allora che il percorso ermeneutico seguito dalla Corte sia non soltanto contrario alle citate disposizione normativa ma addirittura smentito dalle circostanze e dagli atti di causa.

L'interpretazione della Corte di Palermo si pone altresì in contrasto con l'art. 1363 c.c. non avendo il Giudice interpretato la clausola in commento in connessione e per mezzo delle altre.

Sotto tale ultimo profilo il giudice ha in particolare omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza per la quale in sede contrattuale ove le parti abbiano voluto fare espresso riferimento al corrispettivo della locazione hanno utilizzato espressamente e puntualmente il termine "canone" mentre di contro nella clausola di cui si discute i contraenti hanno utilizzato il differente termine "onere".

Immotivatamente tuttavia il giudice ha ritenuto di poter fare rientrare nel concetto di "onere", che notoriamente in tema di locazione attiene ai cc.dd. "oneri accessori", anche il canone della locazione senza in alcun modo chiarire la ragione della ritenuta e supposta irrilevanza della oggettiva diversità dei termini usati dalle parti.

Circostanza questa che di certo vizia anche ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. la sentenza oggi gravata da impugnazione: il mancato esame del termine "onere" utilizzato espressamente nella clausola posta dal Giudice di appello alla base della decisione, il mancato esame di quanto sul punto affermato dal Sig. Lombardo in sede di sua costituzione e la decisività del giusto significato da attribuire al detto termine rispetto alla corretta decisione dell'odierna controversia.

Ancora, in violazione a quanto statuito dall'art. 1369 c.c., in presenza dell'espressione "onere", foriera secondo la Corte di una molteplicità di significati, il Giudice ha omesso di dare il giusto rilievo alla ragione pratica perseguita dal locatore a mezzo del contratto di locazione di cui trattasi.

L'interpretazione letterale fornita dalla Corte è difatti in totale contrasto con la causa concreta del negozio, implicando per il locatore detta interpretazione il solo diritto di conseguire il canone per la durata pattuita della locazione e la perdita del diritto di tutelarsi o reagire a fronte dell'occupazione illegittimamente protratta della sua proprietà.

Anzi e a ben guardare la tesi interpretativa della Corte di Appello finisce per esonerare il Comune, una volta che la locazione sia venuta a scadere, da ogni obbligo e non soltanto da quello di versare il canone ciò in ragione dell'utilizzo dell'espressione "nessun onere".

L'esclusione della responsabilità del conduttore, per assurdo, riguarderà allora non soltanto l'obbligo sancito dall'art. 1591 c.c. ma anche e ad esempio quello inerente il risarcimento per i danni eccedenti il normale degrado d'uso o per le innovazioni non consentite o addirittura lo stesso obbligo restitutorio e ciò a prescindere dalla condotta, dolosa o colposa, del Comune.

Chiara appare pertanto la violazione dell'art. 1369 c.c. avendo il giudice fornito una interpretazione avente l'effetto di privare una parte contrattuale dalla maggioranza delle garanzie offerte dall'ordinamento a tutela dei propri diritti di proprietario.

Un simile effetto finisce all'evidenza per azzerare lo scopo pratico perseguito dal locatore mediante la stipula del contratto nella misura in cui si osservi che l'utilità tratta dalla corresponsione del canone per soli due mesi è di gran lunga surclassata dalle perdite e dai rischi derivanti da una locazione siffatta.

Le superiori considerazione depongono inoltre per la violazione dell'art. 1366 c.c. il quale impone che il contratto sia interpretato secondo buona fede ovvero che il giudice, come chiarito dalla citata sentenza n. 9006/2015, preservi nell'opera interpretativa «*l'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio*».

L'interpretazione offerta dalla Corte di Appello al contrario e per come già detto, ha l'effetto di privare il locatore della maggioranza delle garanzie offerte dall'ordinamento a tutela dei propri diritti di proprietario e ciò non appare conforme alla utilità che si vuole generalmente trarre dalla locazione né appare integrare gli estremi dell'apprezzabile sacrificio.

Tutte le superiori considerazioni depongono per l'illegittimità dell'opera interpretativa della citata clausola svolta dalla Corte di Appello e posta a fondamento della sentenza oggi impugnata, la quale ultima, conseguentemente, andrà cassata in ragione della violazione delle regole ermeneutiche sopra calendate.

2. Violazione degli art. 1229 e 1421 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c.

In subordine, ove codesta Suprema Corte ritenga immune da vizi l'interpretazione letterale della clausola contrattuale fornita dalla Corte di Appello, si rileva comunque quanto in proseguo.

Come già rappresentato nel primo motivo di impugnazione, l'interpretazione letterale fornita dal giudice finisce per esonerare l'Ente conduttore non soltanto dall'obbligo di corrispondere il corrispettivo della locazione ma da qualsivoglia obbligo ("nessun onere" recita la clausola) e ciò a prescindere dalla condotta, dolosa o colposa, del Comune.

In definitiva la clausola, interpretata alla stregua del suo tenore meramente letterale, ha un contenuto tanto ampio ed incondizionato da preventivamente esonerare il conduttore da ogni responsabilità, per qualsiasi motivo ed in ogni caso, come affermato dalla stessa Corte di Appello *...(di limitare, in ogni caso, la propria obbligazione ...>>* (pg. 3 sentenza), oltre il limite consentito della colpa lieve.

Orbene, ove si propenda per detta interpretazione letterale non può non rilevarsi che trattasi all'evidenza di clausola che esclude preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave la quale è, ai sensi dell'art. 1229 c.c., affetta da nullità.

La clausola invero fa riferimento ad "ogni onere" ("nessun onere" è l'espressione usata) sicché e secondo l'interpretazione meramente letterale fornita dalla Corte di Appello essa escluderebbe ogni responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Si osservi, peraltro, che nel corso del giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 08.07.2013 il Comune dichiara che la clausola in esame ove intesa quale assoluto esonero di responsabilità sarebbe "inaccettabile" (si rimanda alla trascrizione della memoria contenuta nel primo motivo di impugnazione).

Ciò posto, l'illegittimità della clausola in esame si trae dagli stessi fatti di causa: scaduto il periodo di durata della locazione (giugno 2005) e nonostante le molteplici richieste di rilascio, il Comune non si attiva al fine di riconsegnare la res locata sicché il locatore intima sfratto per finita locazione ottenendo la declaratoria di risoluzione del contratto con obbligo per il conduttore di provvedere al rilascio (sentenza n. 242/2007); ciò nonostante, con colpa grave se non addirittura con dolo, il Comune persiste nell'omettere il rilascio ed il locatore continua a sua volta a richiedere la riconsegna senza alcun esito sicché è costretto, nell'anno 2013, ad intentare una nuova azione, stavolta ai sensi dell'art. 1591 c.c., a seguito della introduzione della quale ottiene che il Comune finalmente rilasci in data 19.03.2015 l'immobile locato.

Appare evidente allora come la condotta del Comune sia gravemente colposa avendo omesso per ben otto anni di restituire il bene locato al legittimo proprietario per poi, una volta ricevuta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio odierno, procedere al rilascio in meno di tre mesi.

Nonostante l'evidente gravità della negligenza del Comune, la clausola esplica però e secondo il giudice di secondo grado l'effetto pratico di esonerare l'Ente dalla responsabilità indennitaria di cui all'art. 1591 c.c..

In verità l'interpretazione della clausola fornita dalla Corte adita avrebbe in definitiva dovuto sfociare nel rilievo officioso della sua nullità ai sensi del citato art. 1229 c.c. poiché avente l'efficacia di escludere ogni responsabilità del Comune pur in presenza di dolo o colpa grave.

Conseguentemente la Corte avrebbe dovuto riconoscere il diritto del locatore, odierno ricorrente, a conseguire il canone pattuito sino alla data di effettivo rilascio.

Anche sul punto, pertanto la sentenza oggetto dell'odierno gravame dovrà necessariamente essere cassata statuendo per la nullità della clausola in questione in ragione di quanto sopra.

Per quanto sopra e per quant'altro nascente dal fatto e dalla legge si chiede che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

Ritenere e dichiarare la violazione delle regole ermeneutiche sopra indicate e/o l'omesso esame da parte del Giudice di appello di un

fatto decisivo e/o la nullità della clausola in questione ex art. 1229 c.c.c., e, dunque, errata ed ingiusta la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, nell'ambito del procedimento R.G.C. n. 976/2014, sotto le date 07.04/25.05.2015, successivamente notificata al sottoscritto difensore in data 29.05.2015, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Palma di Montechiaro, ha riformato la sentenza n. 265/2014 resa sotto le date 17/24.02.2014 dal Tribunale di Agrigento e per l'effetto ha rigettato le domande proposte in prima istanza dal sig. Lombardo Pietro condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali nella misura di C. 16.481,00 per il primo grado di giudizio e 10.031,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali, 4% c.p.a. e 22% IVA. Conseguentemente, in ragione della violazione delle norme sopra richiamate, cassare la stessa con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Si producono oltre al presente ricorso:

1. Copia conforme della sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, nell'ambito del procedimento R.G.C. n. 976/2014, sotto le date 07.04/25.05.2015;
2. Copia di notifica al sottoscritto difensore della detta sentenza;
3. Copia della comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Palma di Montechiaro;
4. Copia dell'atto di intervento volontario spiegato in primo grado dal Dott. Angelo Sardone;
5. Originale fascicolo del giudizio di appello del sig. Lombardo Pietro contenente al suo interno tra l'altro il fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio.

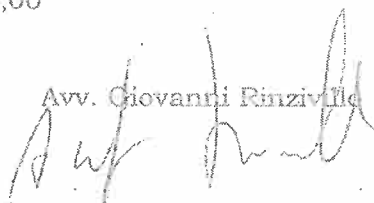
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini e per gli effetti di quanto disposto dagli artt.li 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si dichiara che il valore del giudizio in questione è pari ad €. 912.000,00 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad €. 3.372,00

Campobello di Licata - Roma 23.07.2015

Avv. Giovanni Rinzivillo



STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI RINZIVILLO
Via Generale Cascino n. 23
92023 Campobello di Licata (AG) - tel. 0922 878204
E-mail: g.rinzivillo@alice.it

Procura

Io sottoscritto Lombardo Pietro nato a Palma di Montechiaro il 13.03.1940, ivi residente nella via Sott. Palma n. 12, C.F.: LMBPTR40C13G282E, nomino e costituisco quale mio procuratore e difensore, per rappresentarmi ed assistermi nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, II Sezione civile, il 07.04.2015, depositata il 25.05.2015 e notificata il 29.05.2015, contro il Comune di Palma di Montechiaro in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 81000070847, ed il Dott. Sardone Angelo, nato il 24.08.1961 C.F. SRDNGL61M24A089U, l'Avv. Giovanni Rinzivillo con Studio in Campobello di Licata, via Generale Cascino n. 23, unitamente al quale eleggo domicilio in Roma nella via Nicola Ricciotti n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesca Antonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, presa informazione sulle finalità relative al trattamento dei miei dati personali, autorizzo l'Avv. Giovanni Rinzivillo al trattamento degli stessi.

Campobello di Licata, 23.07.2015.

Sig. Lombardo Pietro



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Giovanni Rinzivillo



STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI RINZIVILLO
Via Generale Cascino n. 23
92023 Campobello di Licata (AG)
tel. 0922 878204

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Lombardo Pietro nato a Palma di Montechiaro il 13.03.1940, ivi residente nella via Sou n. 12, C.F.: LMBPTR40C13G282E, rapp.to e dom.to *ut supra*, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Palermo ove per l'Ufficio ho domicilio, ho notificato il superiore ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, al Comune di Palma di Montechiaro, corrente in Palma di Montechiaro, via Fiorentino n. 89, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 81000070847, e per esso al suo procuratore costituito Avv. Gabriele Dara, con Studio in Palermo, via Principe di Granatelli, n. 86,, presso il quale ha eletto domicilio nel giudizio di appello, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Lombardo Pietro nato a Palma di Montechiaro il 13.03.1940, ivi residente nella via Sou n. 12, C.F.: LMBPTR40C13G282E, rapp.to e dom.to *ut supra*, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Palermo ove per l'Ufficio ho domicilio, ho notificato il superiore ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, al Dott. Sardone Angelo nato il 24.08.1961 ad Agrigento ivi residente nella via A. Di Giovanni n. 7/B, C.F. SRDNGL61M24A089U, e per esso al suo procuratore costituito Avv. Francesco Gibilaro, via Pietro Nenni n. 34, 92100, Agrigento, presso il quale ha eletto domicilio nel giudizio di appello mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo A/R

CORTE DI APPELLO PALERMO
Ufficio Giudiziario
Dott. Sardone Angelo

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Lombardo Pietro nato a Palma di Monticchio il 13.03.1940, ivi residente nella via Sou n. 12, C.F.: LMBPTR40C13G282E, rapp.to e dom.to *ut supra*, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Palermo ove per l'Ufficio ho domicilio, ho notificato il superiore ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, per averne piena e legale scienza e per ogni effetto di legge, all'Avv. Francesco Gibilaro, con Studio in Agrigento, via Pietro Nenni n. 34, quale procuratore costituito del Dott. Sardone Angelo nato il 24.08.1961 ad Agrigento ivi residente nella via A. Di Giovanni n. 7/B, C.F. SRDNGL61M24A089U, presso la Cancelleria della Corte di Appello di Palermo, non avendo eletto nel giudizio di appello domicilio in Palermo, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

del Sig. Federico Della Bona,
incaricato ad interim
L. 27-7-15

R. 27-7-15

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Ufficio Giudiziario
Dott. Giuseppe La Bascia

DISCIPLINARE NEGOZIALE
PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
TRA:

La sottoscritta Rosa Di Blasi, Capo Settore Affari Tributari e Legali del Comune di Palma di Montechiaro, in esecuzione del disposto della deliberazione n. _____ del _____, per proporre controricorso avverso il ricorso in Cassazione proposto da Lombardo Pietro c/Comune di Palma di Montechiaro

E

All'Avv. Gabriele Dara (inseguito, per brevità, chiamato incaricato) CF: _____, residente in _____ Via _____ N._____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di _____, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio AFFARI LEGALI L'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto al Sig. Lombardo Pietro e quindi convenuto/resistente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. Del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).
5. Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 1.000,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
6. La misura dell'onorario è calcolata come deliberato in G.M.
7. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art.2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
8. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Il Capo Settore Affari Legali e Tributari
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Per accettazione:

L'avvocato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/9/2015, essendo ~~decorso dieci~~ giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami. Perle Italiane in me data

Dalla residenza comunale, li 20/9/2015

IL SEGRETARIO GENERALE